

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 1956

(41<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOTTA

### INDICE

Disegno di legge:

« Provvedimenti a favore dell'Associazione vittime civili di guerra » (693) (D'iniziativa dei senatori Perrier ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 621, 622, 623, 624, 625, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 635
AGOSTINO	624, 625, 626, 632
BATTAGLIA	633
GRAMEGNA	624, 625, 628, 633
MANCINELLI	622, 630, 632
RAFFEINER, relatore	621, 622, 623, 624, 629, 631, 632, 633, 634, 635
RICCIO	628, 633
TERRACINI	626, 628, 629, 631, 632, 633, 635
ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	625, 626, 627, 630, 632, 633, 634, 635

La seduta è aperta alle ore 9,25.

Sono presenti i senatori Agostino, Angelini Nicola, Asaro, Baracco, Battaglia, Elia, Giu-

starini, Gramegna, Locatelli, Lubelli, Mancinelli, Nasi, Piechele, Raffener, Riccio, Schiavone, Terracini, Tupini, Turchi e Zotta.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zelioli Lanzini e per l'interno Bisori.

LOCATELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Perrier ed altri: « Provvedimenti a favore dell'Associazione vittime civili di guerra » (693).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Perrier ed altri: « Provvedimenti a favore dell'Associazione vittime civili di guerra ».

Desidero informare innanzitutto la Commissione che la Commissione finanze e tesoro, che in un primo momento aveva espresso parere contrario, ha comunicato di non aver nulla da osservare, dal lato finanziario, sul nuovo testo proposto dal relatore.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFEINER, relatore. Onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito mi sia consentito di ricordare che il problema della assistenza alle vittime civili di guerra ha acquistato durante e dopo la seconda guerra mondiale una importanza che non aveva mai avuto in precedenza.

Nella guerra moderna le popolazioni civili sono esposte alle offese nemiche non meno delle formazioni militari. L'esperienza dell'ultima

guerra ci ha dimostrato che i bersagli preferiti dagli attacchi aerei sono non soltanto le linee ferroviarie, i ponti, le zone industriali, i porti e gli abitati vicino a queste opere, ma anche i quartieri popolari affollatissimi delle grandi città. Ciò per disseminare terrore, per demoralizzare le popolazioni, per infrangere la loro resistenza morale.

Per esempio, il bombardamento di Roma nel luglio del 1943 ha dato la sensazione di aver infranto la resistenza morale del popolo italiano. E tutti poi ricorderanno le due bombe atomiche che furono buttate su Nagasaki ed Hiroshima, le quali hanno di colpo infranto la resistenza morale del Giappone. Nella biblioteca del Senato si trova una pubblicazione di un medico giapponese che descrive l'orrenda strage che è stata provocata tra la popolazione civile da queste due bombe atomiche.

Ma anche senza bombe atomiche, ricordo che nella città di Dresda, in una sola notte del febbraio 1945, un bombardamento aereo ha provocato la morte di oltre un quarto di milione di abitanti. Oltre 250 mila morti vi furono in quella città in una sola notte! Erano per lo più donne, bambini e vecchi.

Ho davanti a me una pubblicazione dell'ufficio stampa del Governo di Bonn (*Germania di oggi*) con le cifre dei caduti civili e militari nelle due guerre mondiali. Le cifre sono le seguenti: nella prima guerra mondiale, morti militari 9.240.000; morti civili 500.000. Nella seconda guerra mondiale, morti militari 26.850.000; morti civili 24.840.000.

Dunque la cifra dei morti civili arriva press'a poco, nell'ultima guerra mondiale, al livello di quella dei morti militari. In alcuni Paesi europei, per esempio negli Stati balcanici, la cifra delle vittime fra le popolazioni civili supera di un multiplo quella delle vittime militari.

Per fortuna in Italia il numero delle vittime civili di guerra è notevolmente inferiore a quello delle vittime militari, ma resta tuttavia impressionante. Ho rilevato presso l'Ufficio delle pensioni di guerra, in via della Stamperia, circa un anno fa, il numero delle persone che godono di pensioni privilegiate di guerra. Le cifre erano: per i militari, 375.012 pensioni dirette e 467.669 pensioni indirette; per i ci-

vili 56.808 pensioni dirette e 61.277 pensioni indirette.

Queste cifre non danno però un quadro completo della situazione perchè ci sono ancora molte domande pendenti e non ancora evase e perchè gli orfani per esempio di madre uccisa nel corso di un bombardamento aereo non hanno diritto alla pensione di guerra, mentre i figli di un militare caduto in simile circostanza hanno diritto alla pensione.

Il Senato e precisamente questa nostra 1<sup>a</sup> Commissione, nella seduta del 24 marzo 1953, ha votato un disegno di legge a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio, divenuto poi legge 13 aprile 1953, n. 337.

Il numero di questi mutilati per servizio sarebbe di 1.850, come fu rilevato nella seduta del 26 febbraio 1953 della 1<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati. Io rilevo questa cifra per accennare alla importanza delle diverse categorie di vittime: mutilati per servizio, vittime civili di guerra e vittime militari di guerra.

MANCINELLI. Mutilati per quale servizio?

RAFFEINER, *relatore*. Per servizio civile e anche militare, ma non per fatti di guerra.

PRESIDENTE. Mi sembra un po' bassa la cifra, ci deve essere un errore! Ad ogni modo il senatore Raffeiner, con la sua diligenza, potrà anche successivamente controllare questo dato.

RAFFEINER, *relatore*. Questa cifra è stata annunciata dall'onorevole Chiostergi alla Camera dei deputati ed io l'ho tolta dai resoconti della Camera. Comunque la cosa non ha importanza diretta agli effetti di questo provvedimento.

Dunque questa cifra di circa 2.000 mutilati per servizio e l'altra di circa 120 mila vittime civili di guerra, che già adesso godono di una pensione diretta o indiretta, servono a dimostrare che l'Associazione vittime civili di guerra ha nel campo dell'assistenza una importanza maggiore di quella che non abbia l'Associazione dei mutilati per servizio e non merita pertanto un trattamento peggiore.

Orbene, il disegno di legge presentato dal compianto collega Perrier e da altri senatori

mira a dare all'Associazione nazionale vittime civili di guerra lo stesso trattamento che precedentemente, con la legge del 13 aprile 1953, n. 337, è stato concesso all'Unione nazionale mutilati per servizio, ed in più a dare una sovvenzione annua a carico dello Stato, cosa che non era prevista in quella legge a favore dei mutilati per servizio.

Se si prescinde da questa sovvenzione a carico dello Stato, tutte le altre disposizioni del disegno di legge in esame, dal primo all'ultimo articolo, sono state quasi letteralmente copiate dalla legge n. 337 del 1953, legge approvata da questa nostra Commissione nella seduta del 24 marzo 1953.

I compiti ai quali l'Associazione vittime civili di guerra deve attendere sono, secondo il suo statuto ed il disegno di legge in esame, principalmente la rappresentanza, presso il Governo e presso i vari Istituti assistenziali, degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi e delle famiglie dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè la collaborazione con il Governo nello studio dei problemi e delle provvidenze a favore delle vittime civili di guerra.

Penso però che l'Associazione vittime civili di guerra sarà chiamata anche alla collaborazione volontaria per la difesa civile.

Nella relazione al bilancio del Ministero dell'interno dell'anno scorso, redatta dal nostro collega Piechele, il quale non potè poi svolgerla personalmente per l'incidente che ebbe, fu esposto in modo pregevole quanto è stato fatto negli altri Paesi per la difesa civile. Quanto poco è stato fatto finora da noi in questo settore! Il problema non può essere risolto senza la collaborazione volontaria della popolazione e, secondo me, tocca proprio alla Associazione nazionale vittime civili di guerra di inserirsi nella organizzazione di questa indispensabile collaborazione della popolazione con il Governo.

L'onorevole Presidente ha già rilevato che il primo parere della Commissione finanze e tesoro è stato contrario, ma lo è stato solo al testo presentato dai proponenti. Adesso, in relazione agli emendamenti da me proposti, la Commissione finanze e tesoro ci ha inviato un nuovo parere in cui dichiara di essere senz'altro d'accordo con questo nuovo testo.

Penso pertanto, non avendo altro da aggiungere, che possiamo passare alla discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Senatore Raffener, ci vorrebbe dire in breve il contenuto delle modificazioni da lei proposte?

RAFFEINER, *relatore*. Senz'altro!

Il primo articolo del nuovo testo serve a stabilire che l'Associazione vittime civili di guerra è dotata di personalità giuridica e di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio. Inoltre questo articolo contiene l'esatta denominazione della Associazione, quale risulta dallo Statuto, nonchè il richiamo al decreto del Capo provvisorio dello Stato, con il quale questa Associazione è stata eretta ad Ente morale.

Infine nell'articolo 1, accanto al decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947, sono inseriti gli estremi del numero della *Gazzetta Ufficiale* sul quale tale decreto è stato pubblicato. Questo era necessario perchè, per una svista, quel decreto del Capo provvisorio dello Stato non ha avuto alcun numero, per cui non può essere rintracciato se non si cita anche la *Gazzetta Ufficiale*. Questo è in sostanza il contenuto dell'articolo primo.

L'articolo 1-bis è sostanzialmente identico all'articolo 1 del disegno di legge originario e all'articolo 1 del testo proposto dal Governo. La differenza fra i due testi sta unicamente nel fatto che nell'articolo 1-bis non sono ripetute le parole « eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947 » perchè questo è già detto nell'articolo primo.

Potrei, comunque, rilevare che in questo articolo 1-bis si usano due frasi diverse per indicare a mio parere sempre la stessa categoria di persone. Prima si parla dei « mutilati e degli invalidi civili e delle famiglie dei caduti civili » e dopo si parla dei « minorati civili e dei congiunti dei Caduti civili », sempre per fatti di guerra.

Questa diversità di espressione è stata anch'essa copiata dalla citata legge del 13 aprile 1953, n. 337, e io penso che lì sia stata introdotta soltanto perchè la seconda frase è un po' più breve della prima, perchè certamente

non si aveva l'intenzione di designare un altro gruppo di persone con la seconda frase.

**PRESIDENTE.** Senatore Raffener, mi sembra che qui il significato possa essere diverso.

**AGOSTINO.** Di minorati civili parla pure l'articolo primo.

**RAFFEINER, relatore.** Io non vedo alcuna differenza.

Quanto all'articolo 2, esso è identico a quello originariamente proposto. Qui il Governo ha proposto un nuovo testo ed io sarei favorevole al suo accoglimento perchè è più breve e più chiaro.

Circa l'articolo 3, esso è stato da me emendato in quanto il testo formulato dagli onorevoli proponenti era stato pure copiato dalla citata legge dell'aprile 1953, ma mentre tale norma aveva la sua importanza per la Unione dei mutilati per servizio, appunto perchè non erano mutilati di guerra, è, invece, del tutto superfluo in questo caso, perchè l'Associazione nazionale vittime civili di guerra gode già di tutte quelle esenzioni e di quei benefici che sono previsti nell'articolo 3 come era stato formulato dagli onorevoli proponenti.

Quanto all'articolo 4, la Commissione di giustizia ha dato parere contrario, ma io sarei dell'avviso che bisogna approvarlo, perchè tutte le Associazioni simili a questa godono di tale trattamento di favore, relativamente alla facoltà di valersi della Avvocatura dello Stato.

**AGOSTINO.** È una facoltà che si va estendendo!

**RAFFEINER, relatore.** Segue l'articolo 5 che contempla il finanziamento. Qui sono previste tre fonti di entrate. La prima è relativa alle quote associative, e non occorre parlarne perchè l'Associazione gode già di queste quote associative in base allo statuto. Poi è prevista una sovvenzione annua statale in misura da determinarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, e da porsi a carico dei fondi già in bilancio per contributi a fa-

vore di associazioni diverse per i fini di cui alla legge 19 aprile 1923, n. 850.

Vi è inoltre un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili che viene trattenuto sulle pensioni dirette che vengono pagate. Contributi di uguale ammontare vengono trattenuti anche sulle pensioni dirette dei mutilati ed invalidi di guerra e su quelle dei mutilati per servizio.

Io preferirei certo che lo Stato pagasse lui queste somme anzichè trattenerle sulle pensioni, ma la situazione finanziaria è tale che non possiamo prescindere da questa misura. Perciò anche all'Associazione vittime civili di guerra deve esser consentita questa trattenuta.

**AGOSTINO.** Come verrebbe formulato l'articolo 5 in seguito all'accordo con la Commissione finanze e tesoro?

**RAFFEINER, relatore.** Verrebbe formulato così: « Il finanziamento dell'Associazione è assicurato: a) dalle quote associative annuali dovute dai soci e dagli altri proventi propri previsti dallo statuto sociale (articolo 31); b) da una sovvenzione annua statale; c) da un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili da destinarsi al funzionamento degli uffici di assistenza dell'Associazione, che l'Associazione ha facoltà di imporre, dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscono di pensione di guerra o di assegno privilegiato rinnovabile ».

**AGOSTINO.** La Commissione finanze e tesoro si è opposta prima e adesso aderisce?

**RAFFEINER, relatore.** Il testo precedente prevedeva 50 lire a carico delle pensioni dirette ed indirette, mentre con il nuovo testo questa trattenuta va solo sulle pensioni dirette e non su quelle indirette.

Poi c'è ancora l'articolo 6 che regola il modo di riscossione di questo contributo.

**GRAMEGNA.** Il nostro Gruppo è favorevole, ma a condizione che siano modificati i testi dell'articolo 5 e dell'articolo 6, quali

sono stati originariamente proposti. Alla lettera c) dell'articolo 5 del testo originario si parla di un contributo mensile di lire 50 da destinarsi al funzionamento degli uffici, contributo che l'Associazione avrebbe facoltà di imporre, dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai mutilati ed invalidi per fatti di guerra ed ai congiunti dei Caduti civili per fatti di guerra, residenti nel territorio della Repubblica. Ora sarebbe necessario che fosse aggiunta la parola « civili » dopo quella: « invalidi », perchè in caso contrario la norma sarebbe applicabile a tutti i mutilati.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo, ma questo c'è già nel nuovo testo!

GRAMEGNA. Così pure all'articolo 6 del testo originario, dove si parla di assegni privilegiati di guerra. Inoltre noi faremmo un'altra proposta. Sembra, secondo le notizie che ci ha dato il relatore, che i mutilati civili, i quali dovrebbero contribuire con le pensioni dirette e non con quelle indirette, siano 60 mila, se non erro. Ed allora la quota mensile di 50 lire per ogni associato porterebbe ad una somma di circa 3 milioni al mese, cioè 36 milioni all'anno per il mantenimento di questa Associazione.

Mi chiedo pertanto se non sia possibile ridurre questo contributo da 50 a 20 lire, perchè onorevole Sottosegretario, i soci debbono pagare la loro quota, poi vi è un contributo dello Stato tratto da quegli 800 milioni...

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Al riguardo debbo far presente che si pretendeva un capitolo speciale per questa Associazione. La Presidenza del Consiglio si è opposta ed ha sostenuto che si doveva ripartire la somma disponibile secondo le necessità, altrimenti non sarebbe possibile mantenere alle altre associazioni il contributo che ora viene loro assegnato.

GRAMEGNA. Il fatto è che il Parlamento non riesce mai ad avere i consuntivi di tutti questi Enti ai quali si concedono sovvenzioni.

Noi riteniamo, nel caso attuale, che sia notevole la dotazione finanziaria di questa As-

sociazione: contributi associativi, contributo da parte dello Stato e, infine, questo ultimo contributo col quale, soltanto stando alla cifra che ci ha detto il relatore, arriveremmo a 36 milioni all'anno. Ora, mi sembra che per mantenere una Associazione di questo genere non debba occorrere tanto.

AGOSTINO. Noi non siamo ostili sostanzialmente al disegno di legge; in linea di principio vorremmo però sapere qualche cosa in ordine alla costituzione degli organi di questo ente morale istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947, n. 472, perchè, dato che il nostro sistema costituzionale è a base democratica, sarebbe opportuno che anche gli organi di questa Associazione venissero designati con criteri democratici.

Noi ad occhi chiusi demandiamo a questa Associazione dei compiti nobilissimi, ma sarebbe opportuno che, trattandosi di materia molto delicata, effettivamente questi organi operassero democraticamente e venissero particolarmente designati con criteri democratici.

Si vuole, in sostanza, con questa legge fornire di adeguati mezzi finanziari questa Associazione ed in proposito è stato dettato l'articolo 5. Questo articolo 5, a mio criterio, può andare per quanto riguarda la lettera a) e può anche andare per quanto riguarda la lettera b), sebbene il Ministro del tesoro abbia la facoltà di stabilire quale quota si debba assegnare sulla rubrica « Presidenza del Consiglio dei ministri ». Quello che mi preoccupa è la lettera c), perchè, in virtù di questa lettera, si dà la facoltà all'Associazione di imporre un contributo mensile ad ogni associato di lire 50. Ora questa è una forma di tributo la quale verrebbe imposta discrezionalmente da un ente il quale non è statale.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La formulazione proposta dal relatore è diversa!

AGOSTINO. Ma credo che neanche quella giovi. Trattandosi di contributi, di prestazioni patrimoniali, si deve osservare l'articolo 23 della Costituzione, il quale si richiama alla legge: è la legge che deve stabilire nettamente il tributo o il contributo o la prestazione che

sia. Non può un ente, qualunque esso sia, od anche un privato, imporre discrezionalmente con un proprio atto unilaterale un tributo o un contributo.

La forma migliore sarebbe questa: che allo Stato venisse demandato il compito di imporre il contributo, di riscuoterlo e di devolverne il ricavato all'Associazione.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Lo emendamento proposto dal Governo è di tale natura! Il Governo proporrebbe infatti di dire: « È autorizzata, dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta di lire 50 mensili sulle pensioni e assegni privilegiati di guerra dei mutilati e invalidi civili per fatti di guerra residenti nel territorio della Repubblica. Il provento della ritenuta è destinato all'Associazione nazionale vittime civili di guerra per il funzionamento dei suoi uffici di assistenza. La ritenuta è effettuata mensilmente dagli uffici provinciali del Tesoro presso le Intendenze di finanza, che ne versano l'importo entro il mese successivo a quello in cui ricevono le contabilità dei titoli di spesa pagati sui quali grava la ritenuta, accreditandolo in apposito conto corrente postale intestato alla Presidenza nazionale dell'Associazione. Spetta alla stessa Presidenza nazionale di ripartire il provento fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, all'importo delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni ».

AGOSTINO. Sta bene, è lo Stato che deve riscuotere e poi devolvere a chi crede. Abbiamo quindi salvato il disposto dell'articolo 23 della Costituzione, che effettivamente, attraverso il testo della proposta originaria, veniva quasi ad essere violata.

Per quanto riguarda poi le altre norme, mi pare che si potrebbero semplificare. Si potrebbero, in altri termini, estendere a questa Associazione vittime civili di guerra tutte le agevolazioni che sono stabilite dalle varie disposizioni a favore della Associazione mutilati di guerra, dell'Associazione nazionale famiglie caduti di guerra, perchè potremmo peccare per eccesso o per difetto dicendo analiticamente quelle che sono le agevolazioni in favore

di questa Associazione. L'articolo 3 potrebbe essere modificato in questo senso.

PRESIDENTE. Va bene, però sarebbe opportuno che queste osservazioni le facessimo in sede di discussione dei singoli articoli.

AGOSTINO. D'accordo! Comunque, fatte queste osservazioni generali, non ho altro da aggiungere.

TERRACINI. Onorevole Presidente, vorrei fare alcune brevi osservazioni. D'accordo sul principio affermato nel disegno di legge, tuttavia mi sembra che, di titoli per ottenere una assistenza finanziaria dallo Stato e la facoltà di prelievo di contributi dai suoi associati, l'Associazione per ora ne presenti troppo pochi; quanto meno da non giustificare il finanziamento, non dico certo lauto in confronto a quello di altri enti, ma sicuramente abbastanza notevole, che le verrebbe così offerto.

L'Associazione ha oltre al resto, ma del resto non si parla, questi soli meriti, che sono i meriti principali: primo, aver promosso ed ottenuto un decreto legislativo presidenziale, cosa per cui non è stato necessario troppo dispendio di energie; in secondo luogo, aver rappresentato i mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei Caduti civili per fatti di guerra nello studio e nella elaborazione della legge 3 giugno 1950. Altro lavoro questo che è meritevole, ma che ancora, una volta, esige poco dispendio di energie, perchè è chiaro che non è un lavoro da affidarsi ad impiegati o a funzionari dipendenti, ma sarà stato lavoro di elementi dirigenti, un lavoro di ricerca, di studio di dati statistici, di contatti con membri del Parlamento e del Governo.

Quindi da tutto questo discende il desiderio di sapere di più di quello che ci è stato detto su quanto ha fatto questa Associazione.

Secondo punto: si rammarica il relatore che a questa Associazione sia stato sempre fatto un trattamento ingiusto da parte dello Stato, cioè praticamente non si sia fatto alcun trattamento, non le si sia dato nulla. Ma poi si giunge ad una conseguenza illogica, da questa premessa; l'onorevole Sottosegretario ha infatti detto: siccome lo Stato ha sempre fatto un trattamento ingiusto a questa Associazione,

di conseguenza facciamo dare i quattrini ai soci. Ma non è certo così che lo Stato rientra nella giustizia e dà a questa Associazione quanto essa ha titolo e diritto di avere.

Noi, infatti, autorizzeremmo l'Associazione a rifarsi sui terzi. Lo Stato e l'Associazione si mettono d'accordo per far pagare le spese ai soci, e questo mi pare cosa strana e abbastanza illogica.

In terzo luogo, le funzioni dell'Associazione, così come vengono delineate nel disegno di legge, a parte ciò che ha fatto, sono cose degne ma, direi, molto parsimoniose dal punto di vista delle spese. All'articolo 2 si dice che la Associazione nazionale vittime civili di guerra collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi e delle provvidenze che riguardano i minorati civili per fatti di guerra e le famiglie dei Caduti civili per fatti di guerra.

Siamo sempre nel campo più economico che si possa considerare!

Altro compito: ad essa Associazione spetta la designazione dei rappresentanti nelle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, la rieducazione e la istruzione dei minorati civili per fatti di guerra e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti ed istituti prevedano una rappresentanza di dette categorie di assistibili nella propria amministrazione. Altro compito questo che non richiede quattrini. Se si tratta di designare dei soci, evidentemente gli elenchi dei soci ci sono, si conoscono i più capaci e si designano; saranno poi gli istituti che, dando un gettone di presenza a coloro che partecipano alle riunioni, ricompenseranno modestamente quei soci designati a far parte delle Commissioni.

Per cui chiedo ancora quale è l'attività concreta di questa Associazione, perchè ci possono essere delle attività nobili, alte, ideali, necessarie che però non richiedono mezzi finanziari.

Ora desidererei sapere quali sono quelle altre attività concrete, pratiche, quotidiane che esigano denari, mezzi finanziari. Perchè, onorevoli colleghi, fate il calcolo sulla cifra, che ho colto poco fa, di quei 70 mila che dovranno essere tenuti a questo contributo sulla base di 50 lire al mese: si va a 3 milioni e mezzo

al mese, il che vuol dire ad oltre 40 milioni all'anno. Con 40 milioni all'anno si possono mantenere, tenendo conto di quali sono le ricompense dei funzionari di simili amministrazioni, una ventina di funzionari. C'è bisogno di venti funzionari in questo caso?

Desidererei sapere, quindi, quale è l'operato attuale di questa Associazione e quali ne siano i dipendenti, perchè non vorrei che una decisione nostra non commisurata alle effettive esigenze non facesse che creare un nuovo motivo di discordia e di malcontento da parte degli associati, che vedrebbero un piccolissimo nucleo di essi salire ed assicurarsi lavoro ed impiego e che finirebbero per dire: le 50 lire che tolgono ad ognuno di noi hanno per scopo di pagare lo stipendio a quei dieci, venti, trenta che d'ora innanzi siederanno lì per fare non si sa che cosa.

Per cui concludo chiedendo ancora che cosa faccia oggi questa Associazione e quanti siano coloro che sono oggi impiegati in questa attività.

In linea generale, ripeto, non sono contrario al principio del disegno di legge, ma aderirei, o farei mia se il senatore Gramegna non la sostenesse, la proposta di diminuire questo contributo.

Onorevoli colleghi, questi soci dopo tutto sono cittadini e quindi contribuenti, contribuenti dei Comuni, delle Provincie e dello Stato, e potranno esserlo anche della Regione: 250 lire all'anno di più per ciascuno di costoro non sono una piccola cosa. Naturalmente, sulla base di 50 lire al mese, sarebbero 600 lire.

Io proporrei pertanto la riduzione di questo contributo da versare alla misura, il senatore Gramegna diceva di 20 lire, si può dire di 25 lire, ma facciamo rientrare questo contributo in quella che è la misura normale di qualunque contributo a carattere popolare, senza che tale erogazione diventi per ciascuno di costoro un piccolo problema di vita, poichè 600 lire rappresentano una giornata di meno di pensione, cosa che non è poco.

Sarei grato se mi si volessero fornire in proposito ulteriori informazioni.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. I colleghi forse non sanno che questo provvedi-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)41<sup>a</sup> SEDUTA (6 giugno 1956)

mento di legge, che è d'iniziativa parlamentare, era già stato studiato dagli uffici della Presidenza del Consiglio anche nella passata legislatura. Non è stato mai proposto per la impossibilità di poter sovvenire alle necessità dell'Associazione, necessità di ordine economico.

Ricordo di aver seguito le vicende dell'Associazione sin dal 1950, vicende che furono seguite anche dall'onorevole Macrelli: l'Associazione si trovava in condizioni veramente fallimentari, tanto è vero che venne sfrattata da un locale che aveva al Lungotevere qui a Roma. Questa Associazione, veramente bisogna riconoscerlo, ha atteso alla assistenza di queste vittime civili; tanto è vero, senatore Terracini, che quando noi abbiamo discusso la legge famosa dei mutilati, quella del 1950, fummo interessati, ed io, per caso, allora (non mi faccio nessun merito), insieme ad alcuni nostri colleghi sottoscrissi un emendamento — che abbiamo poi sostenuto in Aula qui al Senato ed abbiamo avuto l'onore di vedere approvato — che praticamente ha giovato a queste vittime civili della guerra.

Tanto è vero, senatore Terracini, che anche oggi i poveri mutilati per le disgrazie post-belliche, disgrazie che occorrono ai bambini in particolar modo, i quali spesso trovano residuati di guerra, sono beneficiati da quella norma che noi proprio per caso in quel momento proponemmo. È merito che non ascrivo ai colleghi miei o a me, ma all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, che in quel momento ce l'aveva sottoposta. Sanno i colleghi di tutte le parti che, quando presentiamo degli emendamenti, questi spesso ci vengono suggeriti dalle categorie interessate. Quindi non dobbiamo sottovalutare i fini dell'Associazione e ritenere che l'Associazione non abbia fatto niente, perchè in effetti essa ha compiuto parecchio lavoro e si propone ancora di svolgere quella assistenza che già svolgono l'Associazione mutilati ed invalidi di guerra, l'Associazione combattenti, l'Associazione famiglie dei caduti in guerra, l'Associazione mutilati e invalidi del lavoro.

I colleghi sanno tutto questo: questa Associazione era l'unica in questo quadro doloroso del dopoguerra che non aveva un riconoscimento, o meglio l'aveva, ma il riconoscimento

di ordine squisitamente morale non vale niente se non ci sono dei contributi.

Quindi dico che anche le 50 lire che pagheranno i mutilati e gli invalidi civili costituiscono un contributo modesto che gli stessi mutilati desiderano pagare, tanto più poi che questo tributo viene pagato anche dalle altre categorie.

Quindi, considerare da meno i mutilati e le vittime civili di guerra, i quali alla fine hanno diritto alla stessa assistenza che hanno le altre categorie di disastri dalla guerra, penso che non sia, senatore Terracini, un'opera di giustizia, di carità e di equità.

RICCIO. Io sono favorevole al disegno di legge. Mi pare che la eccezione sollevata dal senatore Terracini circa la misura del contributo non sia rilevante: oggi 50 lire al mese sono una misura non certo grave.

TERRACINI. Di fronte alle pensioni che ricevono sì, non rispetto al valore della moneta!

RICCIO. D'altra parte 600 lire all'anno non vanno a costituire una somma troppo ingente perchè se ne faccia una spendita senza misura, senza un effetto benefico.

GRAMEGNA. Collega Riccio, si ricordi che la somma che si ricava da questo contributo di 50 lire mensili ad associato va ad aggiungersi alla quota associativa e al contributo dello Stato!

RICCIO. Vorrà dire che se le 50 lire basteranno la quota associativa potrà anche non esserci!

Comunque trarrei occasione dalla discussione di questo disegno di legge per rivolgere un'esortazione al Governo, perchè in questa materia e nelle materie affini, cioè concernenti sia Associazioni tra invalidi di guerra sia altre Associazioni, si proceda ad una trasformazione anche in relazione alla norma della Costituzione che concede libertà di associazione.

Io non sono favorevole a questo riconoscimento di Associazioni, che poi diventa un privilegio e che costituisce anche una remora alla possibilità degli associati e delle categorie



di unirsi nei loro intendimenti nella maniera più libera possibile.

Io sarei piuttosto dell'avviso di accentrare l'assistenza in un'Opera nazionale invalidi di guerra che comprendesse invalidi militari e invalidi civili, come ad esempio è in Francia. In modo che ciò che è contributo statale, ciò che è prelievo di contributo a guisa di tassa o di imposta venga ad un'Opera nazionale, ad una Opera che risponda per tutti; ma creare dei privilegi ad Associazioni, come li andiamo a creare spesso, non mi pare il metodo migliore.

Ripeto: ho presente la complessità della cosa, ma vorrei proprio che il Governo ne prendesse atto per porre allo studio una nuova forma di assistenza, cioè che si andasse verso la costituzione di opere di assistenza, secondo le esigenze, lasciando libertà di associazione, senza peraltro che la Associazione X o Y pretenda di rappresentare tutti.

Poi c'è da tener presente che quello che si segue è un sistema che procura anche difficoltà al bilancio statale, e inoltre questo dare contributi dà luogo a una discriminazione in danno di quelli che vengono dopo, che inoltre non possono competere ad armi pari perchè non possono avere il riconoscimento in ente morale a causa di una esclusiva che è contro la nostra Costituzione.

Raccomando al Governo lo studio di questo settore che mi sembra importante e che potrebbe avere una sistemazione del genere di quella da me accennata.

TERRACINI. Ho ascoltato quanto l'onorevole Sottosegretario ci ha esposto. Non discuto sopra la esistenza di questo ente, sopra l'attività benefica che esso può svolgere, anzi utile più che benefica: può essere o un'assistenza sanitaria o un'assistenza legale. Ora di queste due la prima non entra in causa, la seconda in parte, perchè, ripeto, ho detto che qui si è messo tutto ciò che poteva giovare al migliore accoglimento della richiesta. L'onorevole Sottosegretario ha fatto un accenno cui mi sono affrettato a cercar di trovare una conferma nei documenti inviati dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Si dice: tutti gli associati sono d'accordo nel rilasciare le 50 lire. Ora mi pare che in regime democratico, in un sistema che investe una libera Associazione,

dovrebbe aversi una manifestazione di questa volontà.

Personalmente sono convinto che tutti gli associati, il giorno in cui si vedranno fare la ritenuta nel momento in cui ritireranno la pensione, si lamenteranno. Nessuno di essi infatti lo sa: lo sa qualcuno, lo sa il presidente dell'Associazione, il comitato dirigente, che non so da quale designazione sia venuto fuori, certamente non da un congresso nazionale o da una designazione democratica. Sarà, come per tutte le Associazioni del genere, salvo quella dei combattenti, un comitato designato dai vari Ministeri che hanno titolo ad indicare l'uno o l'altro. Vedo infatti un rappresentante della Corte dei conti, uno del Ministero del tesoro; ci sarà poi quello della Presidenza del Consiglio e così via.

Ora mi pare che quando si tratta di stabilire in una Associazione costituita democraticamente un versamento, debbono essere gli associati a deliberarlo e non può esserci una legge dello Stato che disponga che quegli associati debbano versare qualche cosa di più di quanto liberamente abbiano accettato di versare.

Il senatore Riccio ha fatto presenti altri aspetti di questa strana situazione in cui in Italia si trovano questi vari enti costituiti e poi raccolti dallo Stato e poi rimaneggiati e riconosciuti. È questa una situazione certamente non limpida e non sana e credo che, come in altri casi simili, anche da queste disposizioni sortiranno delle conseguenze dannose, le quali evidentemente non daranno maggiori soddisfazioni agli associati e creeranno un motivo di turbamento. (*Interruzione del senatore Riccio*).

Io voterei a favore di un disegno di legge in cui fosse stabilito (così come altre volte abbiamo fatto) che lo Stato deve dare un aiuto annuo di lire *tot*. Questo perchè la lettera *b*) dell'articolo 5 non mi dà alcuna tranquillità, perchè ancora una volta significa rimettersi alla piena discrezionalità in materia finanziaria, che è la materia che dovrebbe essere sempre sottratta alla discrezionalità.

RAFFEINER, *relatore*. Per quanto riguarda il contributo di 50 lire, rilevo che lo stesso contributo viene prelevato dai militari muti-

lati di guerra in base ad una legge che è stata emanata per la prima volta nel 1929; quel contributo è stato elevato all'attuale importo con una legge del 18 aprile 1951. Da allora si trattengono 50 lire sulle pensioni dirette a favore dei mutilati.

Lo stesso contributo pagano i pensionati che siano invalidi per servizio. Ridurre questo contributo a danno dell'Associazione vittime civili di guerra mi sembra una ingiustizia, e questo anche perchè già la ritenuta richiede un certo lavoro burocratico per ogni singolo caso, per cui, se riduciamo le 50 lire a 20 lire, allora vuol dire che non vale quasi più la pena di fare la ritenuta stessa. Mentre l'Associazione ha bisogno di queste somme per poter lavorare.

Leggo parte di una lettera che è stata inviata oltre un anno fa dal presidente della Associazione all'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro Arcaini. In essa è detto tra l'altro: « Da anni i congiunti dei Caduti e i mutilati civili di guerra non hanno potuto fruire di quella tutela ed assistenza di cui altre categorie invece largamente fruiscono e ciò per la grave situazione di inferiorità in cui si è trovata e si trova la nostra Associazione rispetto alle altre similari. L'Associazione ha cercato di sopperire alla mancanza dei mezzi finanziari con la volontà e lo spirito di sacrificio dei dirigenti; e non si potrà far loro torto se proprio per la mancanza di adeguate disponibilità finanziarie l'Associazione non ha potuto svolgere nella forma e nell'ampiezza voluta tutti i compiti di rappresentanza, tutela ed assistenza che l'entità delle necessità imponeva. Di qui malumori e soprattutto dolori per i mutilati e per i congiunti dei Caduti civili di guerra, poichè troppe volte quei diritti e quei benefici che la legge 3 novembre 1952, n. 1790, ratificando il decreto-legge 2 marzo 1948, n. 135, loro riconosceva con l'avvenuta parificazione alle similari categorie militari, furono ignorati o male applicati; e ciò proprio perchè l'Associazione, non avendo mezzi, non poteva efficacemente tutelarsi nè farsi iniziatrice di provvedimenti legislativi o intervenire durante l'esame di quelli di iniziativa governativa o parlamentare ».

Non leggo tutto il resto della lettera; osservo solo una cosa: che queste Associazioni

attendono a funzioni cui a rigore dovrebbe attendere lo Stato. È facile dire: noi vogliamo creare per tutte queste categorie di pensionati un'opera nazionale... (*Interruzione del senatore Riccio*). Siccome lo Stato non fa questo, è necessario che si formino queste Associazioni che, poichè attendono a funzioni pubbliche, hanno diritto ad essere assistite dallo Stato.

MANCINELLI. Per me questo disegno di legge offre l'occasione per richiamare l'attenzione della Commissione e quindi del Senato su un andazzo cui penso si debba porre un freno e per il quale occorre segnare il punto di arresto.

Questa Associazione, come del resto molte altre, non si sa praticamente che carattere abbia, quali siano le sue finalità e quali i limiti della sua azione.

È emanazione diretta del Potere esecutivo, del Governo, ma non si capisce se dipenda dal Ministero dell'interno o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Del disposto dell'articolo 2 pare che questa Associazione dipenda dal Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. L'articolo 1 del nuovo testo proposto dal relatore stabilisce che l'Associazione è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri!

MANCINELLI. Io sarei dell'avviso di rinviare ad altra seduta la discussione di questo disegno di legge, vale a dire a quando avremo potuto prendere visione del nuovo testo proposto dal collega Raffener.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Raffener, ha già ampiamente illustrato il nuovo testo da lui proposto.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli, che, se non vi sono obiezioni, avverrà sul nuovo testo proposto dall'onorevole relatore.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per deferenza verso il collega senatore Raf-

feiner e per facilitare la discussione aderisco a gran parte degli emendamenti proposti dal relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo pertanto alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

L'Associazione nazionale vittime civili di guerra, eretta in Ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1947, n. 28, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne approva i bilanci.

(È approvato).

#### Art. 1-bis.

All'Associazione nazionale vittime civili di guerra sono riconosciute la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi civili e delle famiglie dei Caduti civili per fatti di guerra presso le Pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli Enti ed Istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati civili e dei congiunti dei Caduti civili per fatti di guerra.

(È approvato).

All'articolo 2 il Governo propone il seguente nuovo testo in sostituzione di quello formulato dai proponenti del disegno di legge, che era stato adottato dal relatore:

#### Art. 2.

L'Associazione collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi e delle provvidenze che riguardano i minorati civili e i congiunti dei Caduti civili per fatti di guerra.

Ad essa spetta la designazione dei rappresentanti dei minorati civili e dei congiunti dei Caduti civili per fatti di guerra, quando tale rappresentanza sia prevista dalle norme

statutarie di Enti ed Istituti o sia altrimenti richiesta.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

#### Art. 3.

L'Associazione nazionale vittime civili di guerra è compresa tra le istituzioni erette in enti morali che hanno per scopo principale l'assistenza agli invalidi di guerra, collegate con l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra a mente dell'articolo 14 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175.

**TERRACINI.** Signor Presidente, desidererei che il relatore potesse chiarirci brevissimamente che cosa si vuol dire con questo articolo.

**RAFFEINER, relatore.** L'articolo 3 nel testo dei proponenti è stato copiato dalla legge a favore dell'Unione mutilati per servizio. Questo articolo era allora necessario perchè si trattava di mutilati per servizio e non di mutilati per fatti di guerra; qui trattandosi di una Associazione di vittime civili di guerra non è necessario un apposito articolo che contenga tutte queste esenzioni e tutti questi benefici, dato che esiste già un articolo che dichiara esenti le Associazioni di vittime di guerra e questo è l'articolo 14 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sull'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra.

Questo articolo 14 è del seguente tenore: < L'Opera nazionale e le istituzioni con essa collegate erette in enti morali che hanno per scopo principale l'assistenza agli invalidi di guerra, non sono soggette alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza: sono, però, estese ad esse tutte le disposizioni di favore vigenti per dette istituzioni, nonchè quelle della legge 1º aprile 1915, n. 462, e dell'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e modificato con la legge 4 settembre 1940, n. 1662. L'Opera nazionale e le istituzioni suddette saranno esenti da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e co-

munale. Tutte le liberalità disposte, sia per atto tra vivi che di ultima volontà, a favore dell'Opera nazionale e delle istituzioni medesime, saranno altresì esenti da qualsiasi tassa o diritto. Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o donazioni da parte dell'Opera nazionale e delle altre istituzioni legalmente riconosciute aventi per iscopo l'assistenza degli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442. Nel regolamento saranno stabilite le norme relative alla vigilanza e alla contabilità degli enti sopra indicati».

E adesso dovrei leggere tutti gli articoli che sono stati citati...

**TERRACINI.** Per me ne ho a sufficienza: può bastare così!

**MANCINELLI.** Però non si è chiarito che cosa si vuol dire con l'espressione « istituzioni collegate »!

**RAFFEINER, relatore.** Questo articolo ha il solo scopo di richiamare l'attenzione di chi deve applicare la legge su quell'articolo 14 di cui ho dato lettura.

**TERRACINI.** Io ero stato colpito da quel termine « collegate », il quale evidentemente significa tutt'altro che il fatto di godere degli stessi benefici. Sarebbe quindi meglio dire: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra gode degli stessi benefici di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175.

**RAFFEINER, relatore.** Io volevo evitare che con questo provvedimento si stabilisse una cosa nuova!

**AGOSTINO.** Noi naturalmente non vogliamo fare in ordine alla Associazione vittime civili di guerra un trattamento diverso da quello che si fa per l'Associazione mutilati ed invalidi di guerra e per quella delle famiglie dei Caduti di guerra. Dato che vi è un complesso di disposizioni che riguardano l'Associazione mutilati ed invalidi di guerra e l'Associazione famiglie Caduti di guerra, ritengo che possano venire estese all'Associazione vittime civili di

guerra tutte le agevolazioni particolari o generali che vigono per le altre due Associazioni suddette. Così avremo un trattamento identico per tutte queste tre Associazioni che hanno dei fini nobilissimi.

Sinteticamente, in altri termini, noi estenderemo a questa Associazione tutte le agevolazioni che sono state dettate per le altre.

**PRESIDENTE.** Con il testo proposto vi è maggiore precisione di riferimenti!

Perchè usare dei termini generali quando lì il riferimento è più preciso?

**AGOSTINO.** Siamo sicuri che non vi siano altre disposizioni relative a queste due categorie?

**ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Gradirei sapere perchè il relatore non ha accettato il comma quarto proposto dal Governo e che diceva testualmente: « L'Associazione è esente dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi propri, nonchè dalle imposte fondiari e relative sovrimposte comunali e provinciali afferenti agli immobili, adibiti a sede dell'Associazione stessa ».

**RAFFEINER, relatore.** Ritengo che non sia necessario inserire quest'ultimo comma in quanto l'articolo 14 della legge 18 agosto 1942 fa richiamo alla legge 1° aprile 1915 ed in quella legge ora citata è detto espressamente che l'ente denominato « Opera Nazionale Filiberto di Savoia per soccorso ai mutilati » non è soggetto all'imposta di ricchezza mobile, ecc.

Dunque, tutte le esenzioni previste nel comma proposto dal Governo sono già contenute in questa legge.

**ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Va benissimo!

**PRESIDENTE.** Poichè non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 3 nel testo proposto dal relatore, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

## Art. 4.

L'Avvocatura dello Stato può assumere, se richiesta, la rappresentanza e la difesa della Associazione in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'Autorità giudiziaria, i Collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali.

RICCIO. In questo articolo è detto che la Avvocatura dello Stato può assumere, se richiesta, la rappresentanza e la difesa dell'Associazione in tutti i giudizi. Ora si potrebbe avere una doppia rappresentanza sia dell'Avvocatura dello Stato, sia di altri avvocati incaricati dall'Associazione?

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è contrario a questo articolo perchè lo ritiene superfluo. Comunque si rimette alla Commissione.

GRAMEGNA. Così come è formulato l'articolo non è efficiente. L'Avvocatura dello Stato non si caricherà di altre cause poichè ne ha già tante.

TERRACINI. Bisognerebbe mutare la formulazione dell'articolo. Si potrebbe dire: la Associazione può, ove lo ritenga necessario, chiedere alla Avvocatura dello Stato, ecc.; oppure si potrebbe dire: la Avvocatura dello Stato deve, se richiesta, ecc.

RAFFEINER, *relatore*. Anche questo articolo è stato copiato dalla legge del 1953, nella quale per l'appunto è detto che l'Avvocatura dello Stato può assumere, se richiesta, la rappresentanza e la difesa della Associazione.

Noi due anni fa abbiamo approvato questa legge.

TERRACINI. Senatore Raffener, siamo più saggi oggi, abbiamo due anni di esperienza di più! (*ilarità*).

PRESIDENTE. Esiste, nella legge sulla Avvocatura dello Stato, un elenco di enti pubblici che possono avere il patrocinio della Av-

vocatura stessa; però è da escludere che questo ente sia compreso in quell'elenco, dato che la sua costituzione è successiva.

Sarebbe quindi opportuno disporre al riguardo. Bisognerebbe però invertire la formulazione. La facoltà dev'essere concessa alla Associazione e non viceversa!

GRAMEGNA. Agli effetti pratici, signor Presidente, se debbono essere notificati degli atti, lei mi insegna che quando interviene la Avvocatura dello Stato la notifica avviene in maniera diversa. (*Interruzione del senatore Riccio*). Allora gli atti si debbono notificare a quel determinato domicilio. Competente non è allora ogni tribunale, ma determinati tribunali.

RICCIO. Quando noi affidiamo all'Avvocatura dello Stato gli interessi della Associazione, l'Associazione dovrà essere citata nella sua sede!

GRAMEGNA. Una volta costituitasi la Avvocatura dello Stato, gli atti durante il giudizio debbono essere notificati al Procuratore distrettuale. Gli atti debbono essere quindi notificati ad un determinato domicilio. (*Interruzione del senatore Riccio*).

Una volta che è richiesto l'intervento della Avvocatura dello Stato durante il giudizio, dice la procedura civile, gli atti vanno notificati al Procuratore distrettuale. Ora il Procuratore della Avvocatura dello Stato non è in tutti i tribunali.

Prendo ad esempio la mia provincia, la quale ha due tribunali, quello di Trani e quello di Bari: l'Avvocatura dello Stato ha il suo rappresentante solo presso il tribunale di Bari.

Non tutte le provincie sono nelle stesse condizioni: ce ne sono alcune che hanno parecchi tribunali, per cui bisogna tener conto di queste situazioni.

BATTAGLIA. Credo che la questione possa essere chiarita semplicisticamente se ci rifacciamo alla legge speciale sulla Avvocatura dello Stato ed ai principi elementari della procedura civile.

Per quanto riguarda la rappresentanza della Avvocatura dello Stato, è una rappresentanza

legale che viene *ex lege* ed il domicilio legale è quello che viene dalla legge.

L'Avvocatura dello Stato deve per legge rappresentare in giudizio enti pubblici o statali; nella specie abbiamo il dovere da parte dell'Avvocatura dello Stato, se l'Associazione di cui trattasi si varrà di questa facoltà, di difendere l'Associazione stessa. Nel caso in cui l'Associazione abbia a rivolgersi all'Avvocatura dello Stato, ci sarà un avvocato dell'Avvocatura dello Stato che provvederà; questo, come qualsiasi altro avvocato, dovrà eleggere domicilio nel tribunale in cui sarà per difendere la causa civile che si agita presso il tribunale relativo. E ove non dovesse eleggerlo, questo domicilio sarà quello non già dell'Avvocatura, ma la cancelleria del tribunale competente.

Quindi preoccupazioni non debbono sorgere.

RAFFEINER, *relatore*. Proporrei la seguente nuova formulazione dell'articolo 4:

« L'Associazione può chiedere alla Avvocatura dello Stato di assumerne la rappresentanza e la difesa in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'Autorità giudiziaria, i Collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo nella formulazione di cui ha dato ora lettura il relatore.

(È approvato).

#### Art. 5.

Il finanziamento dell'Associazione è assicurato:

a) dalle quote associative annuali dovute dai soci e dagli altri proventi propri previsti dallo statuto sociale;

b) da una sovvenzione annua statale in misura da determinare annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro ed a carico dei fondi già in bilancio per contributi a favore di associazioni diverse per i fini di cui alla legge 19 aprile 1923, n. 850;

c) da un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinarsi al funzionamento degli uffici di assistenza dell'Associazione, che l'Associazione ha facoltà di imporre, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di pensione di guerra o di assegno rinnovabile.

Il Governo ha proposto un articolo sostitutivo del seguente tenore: « È autorizzata, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta di lire 50 mensili sulle pensioni e assegni privilegiati di guerra dei mutilati e invalidi civili per fatti di guerra residenti nel territorio della Repubblica.

« Il provento della ritenuta è destinato alla Associazione nazionale vittime civili di guerra per il funzionamento dei suoi uffici di assistenza.

« La ritenuta è effettuata mensilmente dagli uffici provinciali del tesoro presso le Intendenze di finanza, che ne versano l'importo entro il mese successivo a quello in cui ricevono le contabilità dei titoli di spesa pagati sui quali grava la ritenuta, accreditandolo in apposito conto corrente postale intestato alla Presidenza nazionale dell'Associazione.

« Spetta alla stessa Presidenza nazionale di ripartire il provento fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, all'importo delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni ».

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'articolo sostitutivo proposto dal Governo è semplice perchè non prevede i tributi degli associati in quanto possono essere volontari o obbligatori; in secondo luogo non prevede il contributo da parte dello Stato appunto per togliere tutte quelle difficoltà di cui abbiamo parlato. Prevede solo la ritenuta di 50 lire mensili sulle pensioni e assegni privilegiati di guerra, purtroppo, perchè altrimenti l'Associazione non potrebbe vivere.

PRESIDENTE. Desidererei sapere se il parere espresso dalla Commissione finanze e te-

soro si riferisce al testo del relatore o a quello del Governo; perchè qui c'è molto di sostanzialmente diverso, mi sembra.

RAFFEINER, *relatore*. Mi permetta, signor Presidente: tutto quanto è contenuto nell'articolo 5 proposto dal Governo è contenuto anche nell'articolo 5 del testo da me proposto, anzi, per dir meglio, nell'articolo 5 e nell'articolo 6 da me proposti. Vi è solo questo da notare che i miei articoli contengono qualche cosa di più di quanto non sia previsto dall'articolo del Governo.

TERRACINI. Sul testo proposto dal relatore non abbiamo osservazioni da fare.

Vorrei solo far presente che siccome questo provvedimento mi pare suggerito inizialmente da quella esigenza del contributo, ma in fondo è redatto in maniera tale da costituire uno statuto speciale dell'Associazione, mi pare che non si possa lasciare fuori niente. Se ci sono quote associative bisogna dirlo nel provvedimento, se ci saranno delle sovvenzioni da parte dello Stato bisogna metterlo, altrimenti resta uno statuto incompleto e un giorno o l'altro dovremo fare una legge di integrazione a questa.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Dichiaro di aderire al testo proposto dal relatore.

TERRACINI. Propongo che il contributo da trattenere sulle pensioni sia ridotto da 50 lire a 25 lire mensili.

PRESIDENTE. Sarebbe un trattamento eccezionale di fronte a quello praticato dalle altre Associazioni.

Metto comunque ai voti l'emendamento proposto dal senatore Terracini.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo del relatore, del quale è già stata data lettura.

*(È approvato).*

#### Art. 6.

La riscossione del contributo, di cui al precedente articolo 5, lettera c), è effettuata mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Uffici provinciali del Tesoro presso le Intendenze di finanza per i titolari di pensioni di guerra o di assegni privilegiati di guerra.

Le somme ritenute sono versate entro il mese successivo a quello in cui pervengono agli Uffici provinciali del Tesoro le contabilità dei titoli di spesa pagati, gravati della ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale intestato alla Presidenza nazionale dell'Associazione.

Spetta alla Presidenza nazionale medesima di ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti Uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, all'importo delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.